

Prof. N. ACIU.2016.70

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 10.02.2016

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: REGISTRO NAZIONALE TITOLI – DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI E PROCEDURA DI PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina le procedure di trasferimento dei titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 nonché le procedure con le quali possono essere eseguiti pignoramenti e costituiti pegni aventi ad oggetto i medesimi titoli.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Come già rappresentato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015, **i titoli attualmente calcolati e assegnati sono provvisori, in quanto possono essere soggetti a variazione nel numero e/o nel valore, all'esito dei controlli previsti dalla normativa regolamentare e nazionale ancora in corso.**

Ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 639/2014, i titoli definitivi saranno calcolati entro il 1° aprile 2016.

Conseguentemente, qualora i titoli in questione siano oggetto di atti di trasferimento a qualsiasi titolo o siano oggetto di pegno, pignoramento, sequestro o vincolo di qualsiasi natura e si verificasse in sede di calcolo dei titoli definitivi una variazione del numero e/o del valore degli stessi, nulla potrà essere opposto ad AGEA in tal senso. AGEA eseguirà le attività amministrative di propria competenza inerenti le casistiche sopra menzionate sulla base dei titoli definitivi assegnati entro il 1° aprile 2016.

2. Requisiti e fattispecie di trasferimento dei titoli

L'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di inserimento della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente, ad eccezione dei casi di trasferimento per successione effettiva o anticipata.

Il cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Inoltre, ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente. In presenza di un debito, la domanda di trasferimento rilasciata e non validata è annullata. Tuttavia, in presenza di un debito, il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l'importo del debito.

Se il cedente provvede all'estinzione del debito entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento per la singola campagna il trasferimento può essere validato. In caso contrario, l'agricoltore deve presentare una nuova domanda di trasferimento titoli alla quale si applicano gli ordinari termini di presentazione e tale nuova domanda non produce effetti per le campagne precedenti.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti, conformemente alle fattispecie di trasferimento previste nell'Allegato 1 e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie nell'Allegato 2 nel quale sono altresì indicati, per ciascuna fattispecie, i documenti che devono essere prodotti. Entrambi i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, si precisa che ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 639/2014, in caso di affitto di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il 30% del valore dei titoli trasferiti senza terra **è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale.**

In caso di utilizzo della fattispecie di affitto di titoli con terra è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico, devono chiaramente indicare quali titoli sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli con terra" e quali sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli senza terra" e, conseguentemente, occorre compilare due moduli di trasferimento, uno per ciascuna fattispecie.

Si precisa, inoltre, che nella fattispecie di affitto/comodato di titoli rientra anche la movimentazione con tre soggetti contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto intestatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

- a) persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;
- b) socio dell'azienda proprietario delle superfici concesse in godimento alla società intestataria di titoli o viceversa.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela di cui sopra o del rapporto societario. Nelle fattispecie in esame, in caso di trasferimento titoli per affitto non si applica la decurtazione pari al 30% del valore dei titoli trasferiti di cui all'art. 16 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

Con riferimento alla successione anticipata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 che richiama espressamente quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, le fattispecie previste sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Conseguentemente la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica.

Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l'atto pubblico).

Per la sola fattispecie della successione mortis causa il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato 3 alla presente circolare.

2.1 Trasferimento titoli nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori

Come stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 7 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori possono trasferire titoli unicamente per successione effettiva o anticipata.

Al riguardo, sia la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori sia la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime effettuata dall'interessato all'Organismo pagatore competente costituiscono, altresì, domanda di trasferimento titoli e sono soggette ai medesimi controlli ed alle medesime procedure stabilite dalla presente circolare per i trasferimenti dei titoli eseguiti al di fuori del regime per i piccoli agricoltori. L'Organismo pagatore competente esegue la relativa istruttoria, verificando, tra l'altro il deposito della documentazione prevista per tali fattispecie e comunica al Registro nazionale titoli, mediante i servizi di interscambio dati disponibili nell'ambito del SIAN, le seguenti informazioni:

- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUAA del cedente;
- denominazione e CUAA del subentrante.

Successivamente, l'esito dei controlli eseguiti dal Registro nazionale titoli è trasmesso all'Organismo pagatore che, in caso di esito negativo degli stessi, dispone il rigetto della domanda di subentro nel regime per i piccoli agricoltori o il rigetto della domanda di subentro e contestuale recesso dal regime.

3. Domanda di trasferimento dei titoli

La domanda di trasferimento dei titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all'Organismo pagatore competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA. La domanda di trasferimento contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 4).

Ai sensi dell'art. 13 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, il trasferimento dei titoli deve essere comunicato, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine stabilito per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014. L'Organismo pagatore comunica all'Organismo di coordinamento il trasferimento entro cinque giorni lavorativi e l'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli entro i successivi cinque giorni lavorativi.

3.1 Assenso del cedente

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce infatti uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere poste in essere a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente, entro i termini per il rilascio della domanda di trasferimento titoli da parte del cessionario.

Ai fini della prestazione dell'assenso devono essere messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime:

- numero identificativo del trasferimento caricato dal cessionario;
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUAA del cessionario.

In particolare, per i trasferimenti di titoli eseguiti all'interno del medesimo Organismo pagatore, l'assenso del cedente è acquisito dall'Organismo pagatore stesso e gestito nel proprio sistema informatico. A livello di Agea Coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

Con riferimento, invece, ai trasferimenti di titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- a) l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- b) successivamente, trasferisce ad Agea Coordinamento i dati minimi sopra elencati riguardanti il trasferimento in apposita area del SIAN al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- c) Agea Coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente e direttamente all'agricoltore cedente, se presente l'indirizzo di posta elettronica nel fascicolo aziendale;
- d) l'Organismo pagatore direttamente o tramite CAA delegato del cedente comunica ad Agea Coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;
- e) successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento è automaticamente rilasciata da AGEA Coordinamento. Qualora, invece, vengano rilevate anomalie al trasferimento, la domanda non è rilasciata ed è fatta segnalazione all'Organismo pagatore competente e al CAA del soggetto cessionario. A seguito della risoluzione della anomalie devono essere apportate le necessarie modifiche alla domanda da ripresentare secondo la presente procedura.

Si precisa che per le seguenti fattispecie non è richiesto l'assenso del cedente:

CODICE FATTISPECIE	FATTISPECIE
2.3	Rientro anticipato da contratto di affitto
3.2	Successione effettiva
3.3	Successione effettiva - regime piccoli agricoltori
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
10.2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva - regime dei piccoli agricoltori

----	Correzione codice fiscale da fascicolo
------	--

4. Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli

L'annullamento delle validazioni già effettuate può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori. La richiesta è presentata all'Organismo pagatore competente, quale soggetto responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli.

L'accoglimento della richiesta di annullamento da parte dell'Organismo pagatore è comunicato ad Agea Coordinamento che provvede all'annullamento della validazione entro 5 giorni dal ricevimento. Successivamente è necessario presentare una nuova domanda di trasferimento titoli in sostituzione di quella oggetto di annullamento, conformemente alla procedura indicata al precedente paragrafo 3.

5. Disciplina transitoria

Nelle more della pubblicazione della presente circolare gli agricoltori possono aver stipulato contratti di vendita e affitto dei titoli provvisori assegnati a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al riguardo, si precisa che gli agricoltori che hanno sottoscritto atti di trasferimento parziale dei titoli intestati al cedente, indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto ecc.), ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare esattamente i titoli oggetto del trasferimento, con indicazione puntuale del numero identificativo di ciascun titolo e del suo valore. Tale scrittura integrativa deve essere redatta in tempo utile e comunque entro le scadenze indicate al precedente paragrafo 3. La mancanza di tale scrittura integrativa determina l'inopponibilità del trasferimento dei titoli ad AGEA. In alternativa alla scrittura integrativa è altresì possibile utilizzare il modulo di comunicazione del trasferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario e contenga l'indicazione puntuale dei titoli trasferiti.

Si precisa, inoltre, che nella fattispecie in questione il controllo del possesso del requisito di agricoltore in attività in capo al cessionario è eseguito avendo riguardo alla data di inserimento della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente e non alla data di sottoscrizione della scrittura integrativa.

Per gli atti di trasferimento che hanno avuto ad oggetto la cessione di tutti i titoli intestati al cedente, indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto ecc.) non è richiesto, invece, agli agricoltori alcun ulteriore adempimento rispetto alla procedura descritta nei paragrafi

precedenti, ferma restando la compilazione della modulistica prevista dagli Organismi pagatori per il trasferimento dei titoli.

6. Pignoramento di titoli PAC

L'AGEA, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni, dall'art. 1, delle legge 11 novembre 2005, n. 231, ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l'altro, le informazioni relative all'identificazione dei soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l'identificazione ed i trasferimenti dei titoli.

Nel relativo registro, per ciascun titolo, viene indicato il numero progressivo, il valore, l'ultima campagna di utilizzo, l'eventuale cessione e l'eventuale presenza di pesi/vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro).

I titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 possono essere oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo che si intende pignorare.

Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi atteso che AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori. Peraltro, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

Al riguardo, a conforto di quanto sopra si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l'inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso terzi in relazione ai titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 (poi Reg. (CE) n. 73/2009 e Reg. (UE) n. 1307/2013).

Il predetto Tribunale ha stabilito che *“dall'esame della normativa comunitaria ed interna in materia di aiuti comunitari all'agricoltura, emerge che il titolo all'aiuto non è un diritto di credito verso l'Agea ma si può configurare quale posizione giuridica soggettiva, che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell'esistenza di una situazione giuridica necessaria per poter inserire l'agricoltore richiedente in un elenco nazionale, che costituisce la premessa per conseguire, fra l'altro, il diritto di ricevere a titolo di “premio o aiuto comunitario” una somma di danaro erogabile, per legge, dall'Agea o da altro organismo pagatore regionale all'uopo indicato dal legislatore”*.

I titoli, prosegue il Tribunale, *“non possono certamente configurarsi alla stregua di un diritto di credito verso l'Agea. Non possono confondersi, infatti, la situazione derivante dal titolo all'aiuto con il diritto di credito al premio (in relazione al quale la pignorabilità risulta peraltro in parte esclusa dagli artt. 3 e 5 del d.l. 182/05 conv. nella l. 231/05). Invero le due situazioni (seppur collegate fra loro nel senso che, per avere diritto al premio, occorre avere un titolo) sono del tutto distinte (la quota ben può avere un valore giuridico diverso dal premio e lo stesso legislatore prevede l'impignorabilità del premio ma non della quota) con la conseguenza che il titolo o quota non può*

essere configurato come un altro diritto di credito (diverso dal diritto al premio) verso un soggetto predeterminato per legge (Agea) ma come un diritto dell'agricoltore facente parte del suo patrimonio personale (e riconosciuto dall'ordinamento a mezzo di un atto amministrativo) che può essere in ipotesi oggetto di trasferimento anche coattivo (con conseguente cessione di tutte le situazioni attive e passive connesse) ma non nelle forme del pignoramento presso terzi, mancando una norma che colleghi, come avviene invece per quanto riguarda il diritto al premio (laddove è previsto un organismo pagatore), il suddetto diritto ad una situazione giuridica passiva dell'Agea (quale debitrice in senso sostanziale o detentrica della "cosa altrui", v. art. 543 c.p.c.). L'iscrizione nel registro nazionale dei titoli non determina, inoltre, alcun rapporto di debito-credito fra l'agenzia e l'agricoltore ma solo un obbligo per l'Agea di tenere un registro, che analogamente ad altri pubblici registri, ha lo scopo di rendere conoscibili ai terzi le vicende concernente i titoli così come la registrazione non determina il deposito del titolo presso l'Agenzia nel senso di cui all'art. 543 c.p.c."

Il Tribunale pertanto conclude che, *"in relazione al possesso dei titoli da parte di un debitore esecutato deve affermarsi l'inesistenza, in radice, di debiti dell'Agea ovvero di "cose altrui in suo possesso"*.

Appare all'evidenza che le medesime considerazioni vanno applicate anche ai titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013.

E' onere del creditore procedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il registro pubblico nazionale dei titoli nel SIAN (www.sian.it) per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento essendo di proprietà di un terzo soggetto.

E' onere del creditore procedente, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell'atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aro@certificata.agea.gov.it per l'annotazione nel registro nazionale titoli.

Dell'annotazione è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

L'annotazione del pignoramento nel registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo ed il vincolo permane fino all'estinzione della procedura esecutiva.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aro@certificata.agea.gov.it copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all'asta, copia del provvedimento di autorizzazione alla vendita e dell'atto di vendita stesso.

Il non completo invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Si rammenta che il cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta, da presentare esclusivamente ad AGEA Coordinamento. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.

Qualora la procedura esecutiva si concluda con un provvedimento diverso da quelli sopra indicati (ad esempio, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell'annotazione del pignoramento, l'interessato deve trasmettere ad AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aro@certificata.agea.gov.it copia del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva o dell'atto di rinuncia al pignoramento del creditore procedente. Il mancato invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Della cancellazione è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

Si precisa, che per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore.

In tal caso, l'eventuale pignoramento eseguito continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA. Qualora il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario dei titoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA che, nelle opportune sedi, rappresenterà l'improcedibilità dell'esecuzione, per il venir meno dell'oggetto del pignoramento.

Come noto, a differenza dei titoli PAC che possono essere oggetto di pignoramento, i contributi percepiti dall'agricoltore non possono essere pignorati.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Pertanto, l'esecuzione del pignoramento di titoli non è ostativo all'utilizzo dei titoli pignorati da parte dell'intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

7. Pegno di titoli PAC

I titoli all'aiuto di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

E' onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il registro pubblico nazionale dei titoli nel SIAN (www.sian.it) per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.

Si precisa, al riguardo, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

L'interessato, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell'atto costitutivo di pegno all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aro@certificata.agea.gov.it per l'annotazione nel registro nazionale titoli.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la costituzione del pegno non è motivo ostativo all'utilizzo del titolo stesso da parte dell'intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario verificare, prima del trasferimento, l'eventuale presenza del pegno nel registro nazionale titoli.

Si rammenta che il cessionario, cioè il soggetto acquirente dei titoli oggetto di pegno, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli acquistati, da presentare esclusivamente ad AGEA Coordinamento. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli acquistati.

L'estinzione del pegno, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve essere comunicata all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aro@certificata.agea.gov.it per l'annotazione nel registro nazionale titoli. Della cancellazione è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

Si precisa, che per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore.

In tal caso, la costituzione del pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA. Qualora, sempre in applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, il titolo oggetto di pegno sia annullato, nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA, essendo il pegno estinto per perimento dell'oggetto.

Le circolari AGEA prot. n. ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007 e prot. n. ACIU.2007.411 dell'8 giugno 2007 che disciplinano il pegno di titoli PAC sono abrogate e sostituite dalla presente.

IL DIRETTORE DELL' AREA COORDINAMENTO

R. Lolli